



## Provincia di Venezia

### AMBIENTE

Determinazione N. 1968 / 2012

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI PIAZZA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA IN LOCALITA' CA' TURCATA IN COMUNE DI ERACLEA.RINNOVO. AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A.**

Il dirigente

**Visto che:**

con decreto prot. n. 47067/08 emanato in data 4.7.2008 dal Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Integrati - A.S.I. S.p.A. è stato autorizzato all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ubicato in località Ca' Turcata in Piazza San Gabriele dell'Addolorata in comune di Eraclea della potenzialità massima di circa 600 abitanti equivalenti;

con nota prot. n. 9866/11 FB/fb del 3.6.2011, acquisita agli atti con prot. n. 41699/11 in data 16.6.2011, il Direttore generale dell'Azienda Servizi Integrati - A.S.I. S.p.A. di San Donà di Piave ha chiesto a questa Amministrazione il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente capoverso;

secondo il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2), lett. a) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - compete al Presidente della Provincia la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 1) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;

secondo l'articolo 49, comma 4 della citata legge regionale l'autorizzazione di cui al precedente capoverso costituisce anche autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente;

la circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 contiene note esplicative alla citata legge regionale;

la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca "*Norme in materia ambientale*" e comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti;

con la deliberazione citata in oggetto è stato approvato il piano di tutela delle acque;

secondo il comma 3 dell'articolo 22 - *Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 abitanti equivalenti* delle norme tecniche di attuazione del su citato piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 - gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità pari o superiore alla soglia S (che per la zona omogenea di protezione di cui si tratta è pari a 500 abitanti equivalenti) e di potenzialità pari o inferiore a 1.999 abitanti equivalenti

che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo, sono soggetti al rispetto dei limiti di emissione di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato A alle norme tecniche di attuazione;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo a norma della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle successive modifiche e integrazioni;

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui si tratta non è soggetto al parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente - C.T.P.A. secondo il dettato dell'articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 modificata dalla legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 e della circolare esplicativa 9 agosto 2002, n. 12 (parte seconda, punto 1), tabella, lettera C), approvata con deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 2 agosto 2002, n. 2106;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia 29 dicembre 2010, n. 230 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la provincia verso l'esterno nonché l'adozione degli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

### DETERMINA

- Art. 1 - Il Direttore dell'Azienda Servizi Integrati - A.S.I. S.p.A. è autorizzato all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane situato in località Ca' Turcata - Piazza San Gabriele dell'Addolorata in comune di Eraclea avente la potenzialità massima di circa 600 abitanti equivalenti.
- Art. 2 - Il presente provvedimento **ha validità sino al 9.7.2016.**
- Art. 3 - L'autorizzazione di cui all'Art. 1 - a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - costituisce anche autorizzazione alla prosecuzione dello scarico nel canale consortile prospiciente l'impianto.
- Art. 4 - Lo scarico proveniente dall'impianto di trattamento in oggetto è soggetto ai limiti di emissione di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato A alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque richiamate in premessa.
- Art. 5 - Qualsiasi interruzione anche parziale e temporanea nel funzionamento dell'impianto deve essere preventivamente o immediatamente comunicata al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Provincia.
- Art. 6 - Deve essere nominato un tecnico responsabile dell'impianto i cui dati anagrafici devono essere comunicati alla Provincia se modificati rispetto a quelli già inviati; qualsiasi variazione anche temporanea dei dati indicati dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione.
- Art. 7 - È obbligatoria la tenuta del quaderno di manutenzione secondo il modulario B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 sul quale vanno indicate le operazioni di pulizia e controllo a eccezione di quelle relative alla gestione dei rifiuti nonché del quaderno di registrazione secondo il modulario B.2.4 allegato alla citata circolare regionale; i quaderni non sono soggetti né a vidimazione né a timbratura.
- Art. 8 - A norma dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti con pagine debitamente numerate per i fanghi sedimentati e ogni altra tipologia di rifiuti derivanti dal ciclo di depurazione; il quaderno di manutenzione, quello di registrazione e il registro di carico e scarico devono essere sempre resi disponibili per i controlli da parte delle autorità preposte.
- Art. 9 - Lo smaltimento dei fanghi derivanti dall'impianto in oggetto deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti o di utilizzazione dei fanghi in agricoltura.
- Art. 10 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
- Art. 11 - La presente autorizzazione può essere modificata, anche previa diffida, con formale provvedimento di questa Amministrazione a seguito dell'attività di controllo delle autorità preposte.
- Art. 12 - Il rinnovo della presente autorizzazione è subordinato alla presentazione di una specifica richiesta almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni prima della sua scadenza.

Art. 13 - Il presente atto è consegnato all'Azienda Servizi Integrati - A.S.I. S.p.A. di San Donà di Piave e trasmesso al comune di Eraclea e al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Art. 14 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Società interessata.

IL DIRIGENTE  
f.to MASSIMO GATTOLIN